

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente la gestione degli orti comunali**

del 28 marzo 2022

Il Municipio di Morcote richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 51 e seguenti del Regolamento organico comunale di Morcote del 15 dicembre 2021;

decide:

**Art. 1
Scopo**

La presente ordinanza disciplina la messa a disposizione da parte del Municipio di appezzamenti da coltivare ad uso orti domestici.

**Art. 2
Assegnazione
degli orti**

L'assegnazione della superficie è di competenza del Municipio e dipende dalla disponibilità degli appezzamenti a disposizione. Gli appezzamenti vengono assegnati in base alla data della richiesta e tenendo conto della seguente graduatoria:

- persone o famiglie domiciliate a Morcote che non hanno a disposizione altri appezzamenti di terreno coltivabili a Morcote;
- scuole comunali;
- enti o associazioni con sede a Morcote.

Per scuole, enti o associazioni possono essere concessi più appezzamenti.

La concessione può essere trasferita a terzi, in caso di impedimenti di carattere temporaneo, per un breve periodo non superiore ai sei mesi.

Il Municipio potrà in ogni momento revocare l'autorizzazione se:

- l'utente non si attiene alle norme della presente ordinanza;
- l'orto è incolto o abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà pulire e liberare il fondo e allontanare ogni sorta di vegetazione dal terreno, salvo diversi accordi con il subentrante che non siano in contrasto con i disposti della presente ordinanza.

L'associazione Amici Orti Morcote è incaricata dal Municipio di fungere quale responsabile della gestione degli spazi comuni. Sarà inoltre referente per le richieste dei concessionari inerenti alla gestione di questi spazi.

Art. 3
Coltivazione

Potranno essere coltivati ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes, ecc.) e fiori.

È vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti.

Sono da preferire le seguenti norme agronomiche:

- l'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed eco-sostenibili;
- l'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi;
- la rotazione delle coltivazioni, l'interramento di apposite colture per fertilizzare il terreno;
- la concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti omeopatici, di macerati vegetali e di prodotti ammessi dal disciplinare di produzione biologica

Art. 4
Norme d'esercizio

Il concessionario è tenuto a:

- provvedere alla manutenzione e pulizia delle parti comuni;
- lasciare liberi i vialetti/sentieri condivisi, che non potranno quindi essere coltivati neanche parzialmente;
- provvedere alla manutenzione degli impianti e di eventuali attrezzature collettive, che i concessionari hanno diritto di utilizzare, secondo criteri concordati tra tutti i concessionari;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto;
- garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle vigenti normative portando gli stessi e altri residui organici negli appositi luoghi di raccolta;
- fare buon uso del sistema di irrigazione, ove presente, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo;
- vigilare sull'insieme degli orti;
- osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri concessionari, al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza.

**Art. 5
Divieti**

Al concessionario è fatto divieto di:

- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- modificare i confini dell'area assegnata e coltivare appezzamenti diversi da quello concesso;
- eseguire impianti o allacciamenti alle reti di distribuzione idrica ed elettrica;
- installare qualsiasi elemento di arredo;
- rimuovere o manomettere arbitrariamente i cespugli, gli alberi e le strutture comuni senza autorizzazione del Comune;
- realizzare pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni (come camminamenti, recinzioni o steccati, capanni);
- tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione di prodotti organici;
- fare stoccaggio di letame oltre all'uso strettamente necessario e spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore;
- tenere bidoni di riserva d'acqua in ottemperanza alle regole per la lotta contro la zanzara tigre;
- installare teli e altre strutture di protezione per le coltivazioni;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno o per la pulizia delle aree ortive o delle parti comuni, fermo restando che va utilizzata con parsimonia;
- depositare materiale, attrezzi d'uso e/o contenitori di varia natura che compromettano il decoro del sito. Nelle parti comuni o comunque all'esterno della particella assegnata nulla va posizionato;
- abbandonare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi dentro e intorno all'orto;
- utilizzare esche avvelenate o altri prodotti tossici;
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e/o nelle parti comuni;
- attuare tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita degli animali selvatici;
- usare prodotti chimici di sintesi, agrofarmaci, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati nonché prodotti erbicidi di qualsiasi tipo pericolosi per gli ortaggi e le persone, compresi quelli che prevedono il possesso della specifica autorizzazione;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti, anche ai fini della sistemazione/pulizia dell'orto.

Art. 6
Responsabilità

Il concessionario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale e agli orti degli altri affittuari.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle colture e ai beni di proprietà dei concessionari.


In caso di danni ai beni di uso comune il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti i concessionari per le spese di riparazione di sostituzione.

Art.7
Pubblicazione e
rimedi di diritto


1. La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 220 del 28 marzo 2022.
2. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 5 aprile 2022 al 20 maggio 2022 (ferie giudiziarie incluse).
3. Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art.8
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Il Sindaco

Giacomo Caratti



Il Segretario

Luca Cavadini